



COMUNE DI ASTI

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E  
ALTRI BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 22/07/2019

# REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Finalità e principi

Articolo 3 - Settori di intervento

Articolo 4 - Tipologie

Articolo 5 - Soggetti Beneficiari

Articolo 6 - Criteri per la concessione di contributi, patrocini e vantaggi economici

Articolo 7 - Concessione ed erogazione dei contributi

Articolo 8 - Concessione di vantaggi economici

Articolo 9 - Concessione di spazi e attrezzature

Articolo 10 - Procedure per la concessione dei patrocini

Articolo 11 - Obblighi dei beneficiari di contributi, patrocini e altre agevolazioni

Articolo 12 - Rendicontazione

Articolo 13 - Controlli

Articolo 14 - Responsabilità

Articolo 15- Obblighi di pubblicazione

Articolo 16 -Norme finali

## Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Comune di Asti, di contributi e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7/8/1990, n. 241.
2. L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali sono erogati i vantaggi economici da parte del Comune.
3. Fatte salve, ove compatibili, le modalità di erogazione dei contributi di cui ai successivi articoli, le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
  - a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa, a causa di tale partecipazione;
  - b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate anche impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici ovvero nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale, laddove i criteri per l'erogazione siano già definiti; il presente regolamento non si applica altresì ai fondi finalizzati provenienti da soggetti esterni;
  - c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Asti a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
  - d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
  - e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali ovvero relativi a manifestazioni di rilievo nazionale o internazionale che si svolgano sul territorio cittadino, per le quali l'Amministrazione abbia presentato e ottenuto la candidatura;
  - f) ai contributi e ai benefici economici, erogati a persone fisiche per finalità socio assistenziali;
  - g) ai contributi e benefici economici alle scuole per funzioni istituzionali;
  - h) alle quote associative;
  - i) ai contributi in conto capitale.
4. Agli ambiti esclusi dall'applicazione del presente regolamento si applicano i principi generali della materia.
5. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei regolamenti adottati nelle specifiche materie.

## Art. 2 (Finalità e principi)

1. La concessione di contributi, mediante attribuzioni patrimoniali a terzi, può avvenire ove tali attribuzioni siano necessarie per conseguire i fini istituzionali del Comune, al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune stesso.
2. La concessione di contributi e di altri benefici economici, oggetto del presente regolamento, è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, contemperando tali principi con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

## Art. 3 (Settori di intervento)

1. Il Comune di Asti, concede i benefici di cui al presente regolamento, in particolare, relativamente ai seguenti settori di intervento:
  - culturale, turistico, celebrativo;
  - educativo e formativo;
  - prevenzione e recupero del disagio giovanile;
  - socio-assistenziale e socio-sanitario;
  - promozione della salute;
  - relazioni internazionali;
  - promozione di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
  - sportivo e ricreativo;
  - tutela e valorizzazione dell'ambiente urbano;
  - protezione civile;
  - sviluppo economico.

## Art. 4 (Tipologie)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione comunale, attivati a favore della collettività in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118 della Costituzione; il contributo può essere erogato anche a sostegno di interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale;

- b) patrocinio: adesione simbolica da parte del Comune, mediante autorizzazione all'uso dello stemma comunale, a un'iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la Città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe secondo quanto previsto da norme di legge o di regolamento;
- c) vantaggio economico: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione, diversi dall'erogazione di denaro, consistenti nella prestazione di servizi e/o di concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o rientranti nella disponibilità del Comune, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa.

#### Art. 5 (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri vantaggi economici:

- a) pubbliche amministrazioni e società a controllo pubblico per le attività svolte a favore della popolazione del Comune;
- b) comitati, associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, non aventi scopo di lucro, che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale o, pur non avendo sede sul territorio cittadino o non svolgendo attività sul territorio comunale, per attività o iniziative che riguardino la comunità locale;
- c) altri soggetti non aventi scopo di lucro che svolgano la loro attività sul territorio comunale.

2. Non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (associazioni anche non riconosciute, fondazioni, comitati) che forniscono servizi a favore del Comune, anche a titolo gratuito, con la sola esclusione degli enti espressamente elencati all'art. 4, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (fondazioni per lo sviluppo tecnologico, enti ed associazioni operanti nel campo del socio-assistenziale, dei beni ed attività culturali, dell'istruzione, della formazione, enti di volontariato, organizzazioni non governative, cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali).

3. Non possono inoltre beneficiare di contributi: i partiti politici, le organizzazioni sindacali, i progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici od organizzazioni sindacali.

Non possono altresì beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri vantaggi economici i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti del Comune. E' fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia elettorale in merito alla concessione di spazi in occasione di consultazioni elettorali o referendarie. Sono altresì fatti salvi i patrocini relativi a manifestazioni riguardanti le festività civili.

4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi ma solo di vantaggi economici e patrocini.

## Art. 6 (Criteri per la concessione di contributi, patrocini e vantaggi economici)

1. I contributi, patrocini e vantaggi economici possono essere concessi per attività, iniziative e progetti secondo i seguenti criteri:
  - a) non siano in contrasto con le finalità, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
  - b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine della Città e del suo territorio;
  - c) assenza di lucro;
  - d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero dei potenziali fruitori;
  - e) realizzazione nel territorio del Comune di Asti o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, che risultino di competenza dello stesso o che, comunque, comportino benefici e vantaggi per la comunità e il territorio del Comune per promozione dell'immagine, del prestigio, della cultura, storia, arte, salvo i casi in cui, per l'elevato contenuto sociale e umanitario delle attività suddette ovvero a fronte di calamità naturali ed eventi simili, l'Amministrazione ritenga opportuno disporre interventi economici allo scopo;
  - f) particolare prestigio dei soggetti partecipanti o l'interesse del Comune alla realizzazione dell'iniziativa.
2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, i bandi di cui all'art. 7 del presente regolamento possono prevedere ulteriori criteri di valutazione che si rendano necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione.
3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, lettera c), l'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente regolamento per iniziative aventi scopo di lucro nei seguenti casi:
  - a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate alla beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
  - b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della Città e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione e a condizione che, a consuntivo, sia presentata all'Amministrazione apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.
4. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette nonché la motivazione relativa al rispetto dei criteri di cui al comma 1.
5. I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

6. I provvedimenti di concessione di contributi nonché di vantaggi economici di cui al presente regolamento comportano assunzione di responsabilità in capo ai soggetti beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate.

#### Art. 7 (Concessione ed erogazione dei contributi)

1. Il Comune emana annualmente bandi finalizzati alla presentazione, da parte dei soggetti di cui al precedente art. 5, della domanda di concessione di contributi specificando modalità e termini di presentazione delle richieste e gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo. Il bando, emanato da parte del dirigente della struttura comunale competente, è pubblicato sul sito dell'Ente e adeguatamente pubblicizzato nelle forme ritenute idonee.
2. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, previo reperimento delle relative risorse e per iniziative di particolare rilievo per significatività dell'apporto alla crescita e alla valorizzazione della comunità locale, di prendere in considerazione domande di contributo presentate nelle more della pubblicazione dell'apposito bando o fuori dai termini fissati dallo stesso e comunque almeno, di norma, dieci giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente. L'atto di concessione deve evidenziare, in ogni caso, il rispetto di quanto specificato al successivo comma 5 .
3. Le domande di contributo, corredate dalla necessaria documentazione, con indicazione dettagliata del preventivo dell'iniziativa, sono formulate secondo i modelli resi disponibili sul sito del Comune, a cura dei Dirigenti competenti in materia e secondo le modalità e i termini indicati dai bandi medesimi.
4. La valutazione delle richieste di contributo è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
5. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale, previa istruttoria del dirigente competente per materia, finalizzata a esaminare tutte le richieste pervenute e a evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi e il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento e delle modalità e termini fissati dai bandi con espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale nonché all'esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche in riferimento alle condizioni richieste in materia dalla vigente normativa.
6. Nei casi di contributi di cui al precedente comma 2 la domanda deve contenere, per quanto compatibili, le indicazioni di cui al presente articolo.
7. La Giunta comunale decide in ordine alla concessione del contributo dando conto, nella deliberazione, delle valutazioni effettuate sulle iniziative.

8. L'Amministrazione procede al finanziamento delle iniziative individuate in relazione alle risorse effettivamente disponibili.
9. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo; in ogni caso, il contributo deve essere configurato in modo tale da escludere un ripiano delle perdite di un ente privato .
10. L'Amministrazione può prescindere dalle presenti disposizioni in relazione alla concessione di contributi finalizzati a interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale da concedere mediante provvedimento espresso e motivato.
11. Il contributo è erogato con determinazione del dirigente competente, di norma, dopo la realizzazione dell'iniziativa, su presentazione della documentazione prevista al successivo art. 12.

#### Art. 8 (Concessione di vantaggi economici)

1. Ai soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento possono essere concessi, con appositi provvedimenti della Giunta comunale, adottati previa istruttoria del dirigente competente, in luogo o in aggiunta all'erogazione di contributi o agevolazioni, per lo svolgimento delle attività ricomprese tra quelle di cui all'art. 3, l'esenzione da corrispettivi o il loro pagamento parziale, per la concessione di locali, spazi, strutture, attrezzature, servizi e materiale di proprietà comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. La valutazione delle richieste di vantaggi economici, da formularsi utilizzando i modelli resi disponibili sul sito del Comune, a cura dei Dirigenti competenti in materia, è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
3. I provvedimenti adottati ai fini di cui al comma precedente indicano:
  - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dal presente regolamento;
  - b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale nonché all'esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio concesso, anche in riferimento alle condizioni richieste in materia dalla vigente normativa;
  - c) il valore del vantaggio economico attribuito.
4. Sono fatte salve disposizioni contenute in specifici provvedimenti relativi alla concessione di spazi e impianti comunali.

#### Art. 9 (Concessione di spazi ed attrezzature)

1. I soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento possono presentare istanza per l'uso di materiali, attrezzature e immobili di proprietà comunale precisando le concrete iniziative per le quali viene avanzata la richiesta. L'istanza, redatta per iscritto, deve essere fatta pervenire

al Comune almeno, di norma, dieci giorni prima dell'inizio dello svolgimento dell'iniziativa per la quale viene avanzata.

2. Il dirigente competente, qualora ritenga che i fini perseguiti dall'istante coincidano con quelli di rilevanza pubblica perseguiti dal Comune ovvero appaiano meritevoli di tutela per la rilevanza pubblica rivestita dall'iniziativa, concede l'uso di cui al primo comma dietro corresponsione, di norma, di una somma destinata a compensare l'usura e il deterioramento delle cose nonché il mancato utilizzo da parte del Comune e di un'ulteriore somma a titolo di deposito cauzionale. L'entità di dette somma nonché il tempo di svincolo della cauzione sono determinati con appositi provvedimenti della Giunta comunale tenendo conto del tempo di utilizzo e delle caratteristiche dei materiali, attrezzature e immobili utilizzati. La concessione di cui al presente comma avviene garantendo l'accessibilità in pari misura a tutti i richiedenti e rispettando la destinazione d'uso dei materiali, attrezzature e immobili medesimi. Si applicano, per quanto non previsto dal presente regolamento, le norme del codice civile disciplinanti l'istituto della locazione.
3. Il dirigente competente, valutata la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente articolo, rilascia la concessione per l'uso di che trattasi determinando la somma da corrispondere secondo quanto previsto dai provvedimenti indicati al comma precedente.
4. La concessione in uso di immobili di proprietà comunale non comprende l'uso a carico del Comune degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.
5. E' tassativamente escluso l'uso delle locali come sede o domicilio permanente di attività o associazioni.

#### Art. 10 (Procedure per la concessione dei patrocini)

1. La richiesta di patrocinio, formulata utilizzando i modelli resi disponibili sul sito del Comune, a cura dei Dirigenti competenti in materia, deve pervenire, di norma, almeno dieci giorni prima dell'inizio dello svolgimento dell'iniziativa per la quale viene avanzata e deve essere corredata da una relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende realizzare, con l'indicazione degli obiettivi, modalità attuative, destinatari, periodo di svolgimento e previsione di spesa nonché da una dichiarazione dalla quale risulti se, per la stessa iniziativa, siano stati richiesti altri patrocini o benefici economici.
2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta pervenuta oltre il termine indicato per eventi non programmati e imprevedibili. In ogni caso non sono concessi patrocini per iniziative già avviate o concluse al momento della presentazione della domanda.
3. Il patrocinio è concesso per singole iniziative e non si estende a altre iniziative analoghe. Per le iniziative che consistono in più eventi collegati, il patrocinio si intende accordato per ciascun evento, purché la richiesta contenga l'esplicita indicazione del relativo calendario. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta di patrocinio deve essere formulata ogni anno.
4. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio del Comune e non comporta altri benefici o agevolazioni oltre a quelle previste da leggi, regolamenti o disposizioni

dell'Amministrazione comunale. La concessione del patrocinio comporta la riduzione del 50% della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità ai sensi della vigente normativa.

5. La valutazione delle richieste di patrocinio è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
6. Il patrocinio è concesso dalla Giunta comunale previa istruttoria della domanda da parte delle strutture comunali interessate per competenza.

#### Art. 11 (Obblighi dei beneficiari di contributi, patrocini e altre agevolazioni)

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e le altre agevolazioni economiche esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative, deve recare la seguente dicitura "con il contributo/patrocinio/collaborazione del Comune di Asti".
3. Il beneficiario ha l'obbligo di dare immediata notizia al Comune di eventuali, sopravvenute, modifiche parziali del progetto.
4. Qualora i contributi, patrocini o benefici concessi venissero utilizzati impropriamente, l'Amministrazione comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
5. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
  - a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
  - b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente a ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
  - c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso deve essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e deve essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
  - d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
  - e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni

documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

6. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
7. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni dell'Amministrazione comunale a eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
8. La concessione di contributi, patrocini e vantaggi economici non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

#### Art. 12 (Rendicontazione)

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare, al Settore competente per materia, la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito informatico del Comune di Asti, a cura del Dirigente di detto settore, unitamente alla documentazione giustificativa ivi indicata e, in particolare:
  - a) in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa:
    - a1. documentazione attestante l'avvenuta devoluzione degli utili in beneficenza.
    - a2. relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale nel caso di cui all'art. 6, comma 3, lett. b), ove richiesta.Qualora la documentazione e la relazione di cui ai precedenti punti a1. e a2. non pervengano entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per un anno, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.
  - b) in caso di vantaggi economici, entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa:
    - b1. rendiconto economico con indicazione delle voci di entrata, inclusi eventuali contributi e sponsorizzazioni concessi da terzi, nonché le voci di uscita documentate (copie fatture, documenti di spesa e quietanze) e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività o iniziativa oggetto di vantaggio;
    - b2. nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per un anno, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.
  - c) in caso di contributi, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività o iniziativa:
    - c1. relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività o iniziative per le quali è stato concesso il contributo;

c2. rendiconto economico dal quale risulti la specifica destinazione del contributo riportante le voci di entrata, inclusi eventuali contributi e sponsorizzazioni concessi da terzi, nonché le voci di uscita documentabili (copie fatture, documenti di spesa e quietanze) e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività o iniziativa oggetto di contributo.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per un anno.

2. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.
3. Oltre ai casi di inadempimento previsti ai precedenti commi, i beneficiari decadono dal contributo concesso:
  - a) nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso il contributo non sia stata svolta o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati ove sia possibile svolgere comunque l'iniziativa.
  - b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso il contributo.
4. Qualora il Comune risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

#### Art. 13 (Controlli)

1. L'Amministrazione comunale, a cura del dirigente del settore competente per materia, si riserva di effettuare controlli sulla documentazione presentata a corredo delle domande ai sensi del D.P.R. 445/2000 e, nel rispetto dell'autonomia gestionale, organizzativa e decisoria dei beneficiari, sullo stato di attuazione delle attività e delle iniziative finanziate con gli interventi dell'Amministrazione medesima.

#### Art. 14 (Responsabilità)

1. L'Amministrazione Comunale non è responsabile in relazione agli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione.

#### Art. 15 (Obblighi di pubblicazione)

1. Gli atti di concessione dei contributi sono pubblicati, a cura del Dirigente competente per materia, secondo le disposizioni previste dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo

33/2013, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune. Al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione gli atti dirigenziali che impegnano le somme o dispongono benefici economici, devono recare in allegato anche il curriculum del soggetto incaricato e il progetto selezionato, reperibili sotto forma di link. Deve, altresì, essere sempre indicato l'ufficio e il responsabile del procedimento di attribuzione del contributo.

#### Art. 16 - Norme finali

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari adottate in materia con lo stesso incompatibili.